



REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE PROVINCE DEL VENETO

Art. 1

Denominazione e sede

1. L'unione delle province venete, denominata UPI Veneto, è un'associazione della quale fanno parte tutte le Province del Veneto, enti di area vasta, e la Città metropolitana di Venezia.
2. Gli uffici dell'unione regionale sono ubicati presso la sede della Provincia di Treviso, via Cal di Breda, 116, Treviso.

Art. 2

Scopi

1. L'UPI Veneto attua i principi indicati nell'art. 2 dello Statuto: promuove e potenzia, nel rispetto dell'autonomia delle associate, l'attività degli enti associati.
2. L'UPI Veneto rappresenta nei confronti della Regione e delle sue Amministrazioni periferiche le istanze politiche e programmatiche degli Enti predisponendo anche le opportune azioni di collegamento con gli altri organismi rappresentativi degli enti locali veneti e in particolare con ANCI Veneto.
3. Ai fini indicati nei commi precedenti, l'UPI Veneto intraprende altresì tutte le iniziative di ricerca, di studio, di divulgazione, che consentono di stimolare la crescita, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, degli enti associati sotto i profili della efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.
4. In particolare promuove convegni di studio per la trattazione di temi specifici, nomina commissioni permanenti e temporanee per lo studio di determinati problemi e per i vari settori può avvalersi di tecnici appositamente nominati.

Art. 3

Organi

1. Sono organi dell'UPI Veneto:
 - a) l'Assemblea generale
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente ed il Vice Presidente
2. La durata in carica del Consiglio Direttivo coincide con quella dell'Assemblea Generale e pertanto fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 120 giorni dalla elezione della maggioranza dei Presidenti delle Province del Veneto. Requisito necessario per ricoprire cariche negli organi dell'UPI Veneto è quello di essere Consigliere provinciale.
3. La cessazione dalle funzioni di presidente e/o di consigliere provinciale determina la decadenza dagli organi dell'UPI Veneto.



Art. 4 Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale dell'UPI Veneto è costituita:
 - a) dai Presidenti degli Enti associati;
 - b) da tre componenti di ciascun Consiglio provinciale (o metropolitano) eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato a due.
2. Per la nomina di detti membri ciascun Consigliere può votare due nominativi e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.
4. Può essere convocata in via straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Presidente o di 3/5 dei componenti dell'Assemblea.

Art. 5 Compiti dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale:
 - a) determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione dell'UPI Veneto;
 - b) approva lo statuto e le modifiche statutarie, i regolamenti, nonché il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'UPI Veneto;
 - c) tratta ogni argomento che le venga sottoposto dal Presidente o proposto congiuntamente dai membri dell'Assemblea.

Art. 6 Convocazione e riunione dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 15 giorni prima della data della riunione, prevedendo l'orario della prima convocazione e, entro l'ora successiva, l'orario della seconda convocazione. In caso di urgenza, il termine si riduce a giorni 8.
2. Gli enti associati che intendono proporre l'inserimento di argomenti integrativi all'ordine del giorno dell'Assemblea devono far pervenire la richiesta al Presidente almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea medesima.
3. L'Assemblea, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, elegge un presidente. Non può essere eletto Presidente dell'Assemblea chi è membro del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario l'intervento della metà più uno dei membri aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione l'Assemblea può deliberare con i componenti presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di assenza ingiustificata, per un numero di tre Assemblee consecutive, il Consigliere



provinciale decade dall'incarico e deve essere sostituito.

5. Tutte le votazioni sono palesi, ad eccezione di quelle concernenti questioni di carattere personale, per le quali si procederà a votazione segreta.

Art. 7 **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dell'UPI Veneto è composto dai Presidenti degli enti aderenti all'UPI Veneto.
2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente dell'UPI Veneto.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) dirige l'attività dell'UPI Veneto curando l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici approvati dall'Assemblea. A tal fine adotta tutti i provvedimenti necessari, che non siano a termine del presente statuto riservati ad altri organi dell'UPI Veneto;
 - b) fissa l'entità del contributo associativo annuale delle Province sulla base del criterio del contributo per ogni residente in ciascuna Provincia;
 - c) propone l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) nomina il Segretario e il ragioniere capo;
 - e) provvede alla nomina dei rappresentanti dell'UPI Veneto richiesti da altri Enti;
 - f) adotta in caso d'urgenza le necessarie variazioni di bilancio che sottopone a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente ritenga di convocarlo o ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Provincia. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, con l'indicazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei Presidenti; le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza computare in essi gli astenuti; ciascun Presidente può validamente delegare, di volta in volta, ad intervenire alle sedute del consiglio direttivo, il vice presidente di ciascuna Provincia.

Art. 8 **Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'UPI Veneto; presiede il Consiglio Direttivo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'UPI Veneto, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.
2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua funzione.
3. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo fra i propri membri con votazioni separate.



Art. 9 **Il revisore dei conti**

1. Il Consiglio Direttivo dell'UPI Veneto nomina il Revisore dei conti.
2. Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile salvo inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 10 **La Segreteria dell'Unione**

1. Gli organi dell'UPI Veneto si avvalgono di un Segretario Generale e di un Ufficio di Segreteria.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'UPI Veneto tra i dipendenti pubblici che abbiano svolto funzioni di Segretario Generale o di Dirigente presso Amministrazioni provinciali del Veneto per almeno cinque anni in settori amministrativo e/o finanziari.
3. Il Segretario Generale assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale sia ordinarie che straordinarie ed alle sedute del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al Presidente e predispone gli atti deliberativi. Sovrintende ai servizi di Segreteria e di Ragioneria, facendosi coadiuvare dagli altri preposti alla relativa struttura.
4. Fanno parte dell'Ufficio di Segreteria, oltre al Segretario Generale:
 - un Coordinatore delle attività tecnico amministrative;
 - un Ragioniere capo, scelto fra i dipendenti d'area finanziaria delle Amministrazioni Provinciali del Veneto;
 - dipendenti e/o collaboratori fino ad un massimo complessivo di tre soggetti. In base alle funzioni svolte, il personale può essere inquadrato nelle categorie B, C o D.La scelta del coordinatore delle attività tecnico-amministrative e dei collaboratori può ricadere su:
 - dipendenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto, che in tal caso verranno distaccati, anche a tempo parziale, all'UPI Veneto oppure incaricati, ove ne ricorrano le condizioni, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - dipendenti di altre pubbliche amministrazioni alle quali sarà fatta formale richiesta per una durata non superiore al mandato del Presidente;
 - collaboratori assunti a contratto a tempo determinato, a tempo pieno o tempo parziale: questi, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, saranno individuati dal Presidente, richiedendone l'assegnazione alla categoria B3, C o D in base alla professionalità e al titolo di studio posseduto, fermo restando per la categoria D il possesso del diploma di laurea. Della designazione da parte del Presidente, dovrà prenderne atto il Consiglio Direttivo, che nel medesimo provvedimento, in considerazione del curriculum e dell'attività svolta dall'organo cui farà capo il collaboratore, potrà, fatta salva la parte stipendiale che è quella prevista dal contratto del comparto per gli altri enti locali, sostituire il trattamento accessorio con un unico emolumento mensile onnicomprensivo e non superiore comunque al 100% del trattamento stipendiale mensile lordo. L'incarico a contratto a tempo determinato non potrà avere durata superiore al mandato del Presidente. L'incarico a tempo determinato è



subordinato alla valutazione di curriculum professionale, senza procedure comparative, da parte del Presidente.

- E' fatta salva la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti sulla base della vigente normativa, di affidare gli incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre idonee forme contrattuali.
- 5. Al Segretario Generale e al Ragioniere capo verrà corrisposto un compenso forfettario mensile determinato dal Consiglio Direttivo, soggetto alla ritenuta fiscale d'acconto per IRPEF e al contributo per il S.S.N. senza l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 11 **Consulenze esterne**

1. L'UPI Veneto può avvalersi per motivate esigenze, di collaboratori esterni con i quali si instaura un rapporto di consulenza; viene corrisposto un compenso forfettario mensile, determinato dal Consiglio Direttivo, soggetto alla ritenuta fiscale d'acconto per IRPEF e al contributo per il S.S.N. senza l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato. L'onere suindicato è a carico del bilancio dell'UPI Veneto.

Art. 12 **Gettoni di presenza e rimborsi spese agli Amministratori**

1. Al Presidente, al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, a titolo di rimborso spese, per ogni giornata di partecipazione il cui ammontare viene determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. I relativi oneri sono a carico del Bilancio dell'UPI Veneto.
3. Le spese di viaggio dei componenti degli organi dell'Unione per la partecipazione ad incontri istituzionali per conto dell'UPI Veneto restano a carico delle singole Amministrazioni di appartenenza.

Art. 13 **Gestione Finanziaria**

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'UPI Veneto, premesso quanto sopra, è tenuta a redigere entro il 31 dicembre dell'anno precedente un regolare bilancio di previsione da chiudersi in pareggio.
3. Le previsioni d'entrata devono tener presente l'ammontare dei contributi ordinari e di quelli straordinari dei singoli consociati e l'ammontare dei proventi da manifestazioni e gestioni accessorie.
4. Le previsioni di spesa devono mirare al raggiungimento degli scopi e delle finalità prefissi



dall'UPI Veneto.

5. Analogo obbligo ricade sull'UPI Veneto per la predisposizione del conto Consuntivo, da redigere ed approvare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 14 Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'UPI Veneto è costituito dai contributi ordinari e straordinari che gli Enti associati si impegnano a versare nei modi e termini fissati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Patrimonio è costituito inoltre da contributi, sovvenzioni e donazioni provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 15 Versamento dei contributi

1. Ogni Ente associato ha l'obbligo di versare:
 - a) un contributo ordinario il cui ammontare verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base della spesa prevista nel Bilancio di previsione dell'UPI Veneto, in misura direttamente proporzionale alla popolazione residente presso ciascuna Provincia secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione;
 - b) un contributo straordinario il cui ammontare verrà determinato sulla base delle finalizzazioni da realizzare a cura dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 16 Durata delle cariche

1. Gli incarichi conferiti dagli organi dell'UPI Veneto in base a norme statutarie e del presente regolamento sono confermabili e decadono in connessione con la durata del mandato elettivo di amministratore provinciale.
2. Fino al rinnovo degli organi dell'UPI Veneto, a seguito di apposita tornata elettorale, per il normale disbrigo delle pratiche correnti e per garantire il funzionamento degli uffici restano in carica il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme del Libro 1, Titolo II - Capo III del Codice Civile.